

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 01/06/2021

### FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., per l'importo di 1.970,37 euro, oltre interessi e spese.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente/che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, eccependo:

- di avere, in sede di estinzione anticipata, restituito alla cliente un importo pari a 42,29 euro;
- che, a seguito di riscontro al reclamo ed all'esito degli accertamenti espletati, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, oltre alla corretta salvaguardia dei diritti posti a tutela del consumatore, comunicava alla cliente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di 790,99 euro;
- che nel caso di specie non può essere invocato l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, non avendo tale normativa efficacia diretta nei rapporti tra privati e non avendo altresì natura



*self-executing*, come confermato anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito italiana;

- che, con riferimento alle commissioni di intermediazione, come riconosciuto dal consolidato orientamento nei Collegi territoriali, si tratta di costi *up-front*, trattenuti dall'intermediario al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore;
- che, relativamente alle commissioni di attivazione, esse non possono essere soggette a rimborso *pro quota* in quanto relative alla fase preliminare il finanziamento;
- che, al contrario, le commissioni di gestione (relative agli incassi per morosità, all'archiviazione dei documenti, ecc.), sono soggette a restituzione *pro quota*; in ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, di rilevare che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di 45,29 euro;
- che le commissioni di istruttoria non hanno natura ricorrente a carico del cliente, essendo collegate all'attività amministrativa sostenuta dall'intermediario nelle fasi prodromiche alla successiva stipulazione del contratto di finanziamento; esse infatti fanno riferimento ad una mera e formale attività di *pre-analisi*, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, cosicché hanno, pertanto natura *up-front*;
- che, in merito al rimborso delle spese legali, tale richiesta appare certamente infondata.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "*sentenza Lexitor*"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.





Decisione N. 19196 del 24 agosto 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI